

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO,
AI SENSI DELL'ART. 81 L. R. 11 MARZO 2005 N. 12,
DGR VIII/79776 e DGR VIII/8139

INDICE

| | |
|---------|---|
| Art. 1 | Finalità |
| Art. 2 | Istituzione della Commissione |
| Art. 3 | Competenze della Commissione |
| Art. 4 | Composizione della Commissione |
| Art. 5 | Normina della Commissione |
| Art. 6 | Convocazione della Commissione |
| Art. 7 | Quorum strutturale e funzionale |
| Art. 8 | Attività di Segreteria della Commissione |
| Art. 9 | Istruttoria delle pratiche |
| Art. 10 | Termini per l'espressione del parere |
| Art. 11 | Indennità |
| Art. 12 | Durata della Commissione e sostituzione dei suoi Componenti |

ARTICOLO 1
FINALITÀ'

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Salerano Sul Lambro, ai sensi dell'articolo 81 - Istituzione delle Commissioni per il paesaggio della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 - come successivamente modificata ed integrata ed ai sensi delle Delibere di Giunta della Regione Lombardia n. VIII/79776 e n. VIII/8139;

ARTICOLO 2
ISTITUZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

E' istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Salerano Sul Lambro, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed ai sensi delle Delibere di Giunta della Regione Lombardia n. VIII/79776 e n. VIII/8139 quale organo tecnico consultivo in materia paesaggistica, ambientale ed architettonica, che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente Comune e comunque nei casi ed ipotesi normativamente previsti.

ARTICOLO 3
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

- a) Attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
- b) Strade di interesse provinciale;
- c) Interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e s.m.i.;
- d) Valuta la qualità paesaggistica ambientale ed architettonica delle opere in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano.
- e) Decide sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche da realizzarsi da parte di altri Enti della P.A.
- d) Si esprime per opere di sistemazione montana di cui all'art. 2, lettera d) della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 (norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) e s.m.i.;
- e) Valuta gli interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i..

ARTICOLO 4
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- 1) La Commissione per il paesaggio è composta da n.4 (quattro) membri, ossia:
 - a) il responsabile della Struttura tecnica/territoriale (o comunque altrimenti denominata) del Comune, che ha il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento ed assumerà le funzioni di segretario;
 - b) n. 1 Tecnico con funzioni di Presidente in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e che abbia maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

- c) n.2 (due) componenti esterni che devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore o in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate.
- 2) I componenti esperti vengono scelti ed individuati sulla scorta di curriculum acquisiti dall'Amministrazione comunale ovvero trasmessi direttamente dai candidati;
- 3) Ai lavori della Commissione per il paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, altri Dirigenti e i Funzionari del Comune nonché altri tecnici ed esperti a discrezione del Presidente.

ARTICOLO 5

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio, è nominata dal Sindaco del Comune – il quale potrà individuare, nel Decreto di nomina, una figura che possa sostituire il presidente della Commissione in parola in caso di sua assenza o impedimento

ARTICOLO 6

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica e nei casi di necessità, almeno 24 ore prima della seduta con procedura d'urgenza a mezzo di telegramma.
2. Il termine, di cui al precedente comma 1, può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può mai essere inferiore a tre giorni.
3. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ARTICOLO 7

QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della Commissione per il paesaggio è richiesta la presenza della maggioranza dei Componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei Componenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i Componenti della Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica, effettuata dal Settore competente.
3. I Componenti, che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale debba essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

ARTICOLO 8

ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di Segreteria/suppo della Commissione per il Paesaggio sono garantite da Personale del Settore o Servizio o Servizio al quale affersce il Presidente della Commissione stessa.
2. La Segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'annunzio delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano espressi all'unanimità o a maggioranza, in tal caso devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale della seduta della Commissione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa.
5. Le funzioni di segretario sono svolte di norma da personale del Settore o Servizio al quale affersce il Presidente della Commissione stessa.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 9

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il Responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla Segreteria della Commissione, in tempi utili al rilascio dell'autorizzazione nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 6 e 10 del presente Regolamento.
2. Qualora la pratica interessi una materia, rientrante nella competenza di più Settori dell'Amministrazione Comunale, i Responsabili dei Settori competenti la istruiscono congiuntamente.

ARTICOLO 10

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, comunque, nel caso in cui necessari di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi alla suddetta prima convocazione.

ARTICOLO 11

INDENNITA'

1. Ai Componenti esterni della Commissione non spetta alcuna indennità o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso del spese che – se riferito a percorrenza automobilistica – dovrà fare riferimento alle tariffe ACI vigenti.

ARTICOLO 12

DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione per il paesaggio dura in carica per il mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.
2. I Componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato si provvederà alla sua sostituzione.

- e) n.2 (due) componenti esterni che devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola superiore o in materia afferente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate.
- 2) I componenti esperti esterni vengono scelti ed individuati sulla scorta di curriculum acquisiti dall'Amministrazione comunale ovvero trasmessi direttamente dai candidati;
- 3) Ai lavori della Commissione per il paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, altri Dirigenti e i Funzionari del Comune nonché altri tecnici ed esperti a discrezione del Presidente.

ARTICOLO 5

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio, è nominata dal Sindaco del Comune – il quale potrà individuare, nel Decreto di nomina, una figura che possa sostituire il presidente della Commissione in parola in caso di sua assenza o impedimento

ARTICOLO 6

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica e nei casi di necessità, almeno 24 ore prima della seduta con procedura d'urgenza a mezzo di telegramma.
2. Il termine, di cui al precedente comma 1, può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può mai essere inferiore a tre giorni.
3. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ARTICOLO 7

QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della Commissione per il paesaggio è richiesta la presenza della maggioranza dei Componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei Componenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i Componenti della Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica, effettuata dal Settore competente.
3. I Componenti, che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale debba essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

ARTICOLO 8

ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di Segreteria/supporto della Commissione per il Paesaggio sono garantite da Personale del Settore o Servizio al quale affisce il Presidente della Commissione stessa.
2. La Segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano espressi all'unanimità o a maggioranza, in tal caso devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale della seduta della Commissione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa.
5. Le funzioni di segretario sono svolte di norma da personale del Settore o Servizio al quale affisce il Presidente della Commissione stessa.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 9

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il Responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla Segreteria della Commissione, in tempi utili al rilascio dell'autorizzazione nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 6 e 10 del presente Regolamento.
2. Qualora la pratica interessi una materia, rientrante nella competenza di più Settori dell'Amministrazione Comunale, i Responsabili dei Settori competenti la istruiscono congiuntamente.

ARTICOLO 10

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, comunque, nel caso in cui necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi alla suddetta prima convocazione.

ARTICOLO 11

INDENNITA'

1. Ai Componenti esterni della Commissione non spetta alcune indennità o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso del spese che – se riferito a percorrenza automobilistica – dovrà fare riferimento alle tariffe ACI vigenti.

ARTICOLO 12

DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione per il paesaggio dura in carica per il mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.
2. I Componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato si provvederà alla sua sostituzione.